



**COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

n. .... di prot.

n. 22 Reg. Delib.

**COPIA DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione Regolamento della compensazione tra crediti e debiti.**

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 16,00 e segg., alla seduta di 1<sup>a</sup> convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.l., in sessione ordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URRANO CARMEN	-
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	-
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	X
DI BLASI MARIA LUISA	X		
BRIGUGLIO TINDARO	-		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	-		
Assignati n.10	In carica n. 10	Assenti n. 04	Presenti n. 06

La seduta è pubblica;

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Mirisola;

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 06; il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella e il Vice Sindaco Sig. Domenico Cifala.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Cause Andrea dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Approvazione regolamento della compensazione tra crediti e debiti"*.

Il Presidente di seguito evidenzia che su tale proposta è stato reso il parere favorevole del Revisore dei Conti. Fa presente che l'adozione di questo Regolamento si è resa necessaria per migliorare la situazione finanziaria dell'ente e garantire il tempestivo pagamento delle somme regolarmente dovute in base a scritture contabili da parte dell'ente. Ancora precisa che lo schema del regolamento è stato esitato favorevolmente dalla competente commissione consiliare.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco che fa presente che ad oggi i saldi finanziari del Comune sono migliorati in quanto c'è stato un processo di risanamento dello stesso. Si associa al ringraziamento del Presidente nei confronti dei consiglieri che hanno permesso, con la rinuncia ai termini di deposito, l'approvazione del rendiconto di gestione. Afferma che il presente regolamento è la migliore risposta da dare ad una parte della comunità scalettese. Ricorda che i crediti dell'ente vanno in prescrizione con conseguente responsabilità materiale del competente funzionario. Fa presente che è stata attivata una attività di riscossione coattiva di entrate per riscosse e su 120 posizioni sono risultate 318 utenze che sono state raggiunte per riscuotere il pagamento dovuto e non effettuato. Ancora precisa che questo non significa che l'Amministrazione non abbia coscienza dello stato sociale di chi non può pagare, ma è pur vero che ci sono anche coloro che non vogliono pagare. Afferma che ci vuole rispetto per tutti i cittadini e per chi non può pagare ci saranno delle riduzioni in quanto il Comune non vuole fare il tiranno. Fa presente che ci sono coloro che si lasciano dei servizi, ma nello stesso tempo non pagano. Evidenzia l'importanza del presente regolamento associandosi a quanto già riferito dal Presidente. Infine ringrazia la Dott.ssa Bonaiuto Antonella per il lavoro svolto.

Interviene il Presidente che ancora evidenzia che con il presente regolamento si intende aumentare la capacità di riscossione di questo Comune e diminuire la presenza di residui attivi riportati annualmente nei rendiconti di gestione.

Non essendoci nessun altro intervento, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 6 - VOTI FAVOREVOLI N. 6 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

**RILEVATO** che sulla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore dei Conti;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A.E.L.L. della Regione Siciliana;

PRESO ATTO dell'esito dell'eseguita votazione e meritata la successiva proclamazione da parte del Presidente;

### **DELIBERA**

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *Approvazione regolamento della compensazione tra crediti e debiti*.

**COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA**  
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)



P. I. 00303820530

Teléfono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 951239

e-mail : [info@pec.comunescalettazanclea.it](mailto:info@pec.comunescalettazanclea.it)

.....

Presentata dal Sindaco  
Dott. Giustino Marschella

Il Responsabile Economico Finanziario:  
Dott.ssa Antonella Buongiorno

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL**

**CONSIGLIO COMUNALE**

N° 17 DEL 5/8/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI.**

**PREMESSO** che il comma 167 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2008 n.296 recita che gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali;

**CONSIDERATO** che in applicazione dell'art. 1 comma 167 della legge n.296 del 27.12.2008, nonché dell'art. 3 comma 1 della legge 212/2000, occorre valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune sia di carattere tributario che extra tributario;

**VISTO** l'art. 9 comma 1 del D.L. 1 luglio 2009 n.78, convertito con legge 3 agosto 2009 n.102 che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 prevede che:

- 1) le pubbliche amministrazioni adottano le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
- 2) nelle amministrazioni, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti progressivi, il Responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**RITENUTO** di dover adottare le opportune misure organizzative al fine di migliorare la situazione finanziaria dell'Ente e garantire il tempestivo pagamento delle somme regolarmente dovute in base a scritture contabili da parte dell'Ente;

**CONSIDERATO** che l'introduzione dei nuovi principi contabili rendono necessario aumentare la capacità di riscossione dell'Ente, diminuendo la presenza di residui attivi riportati annualmente nei rendiconti di gestione;

**RAVVISATA** l'esigenza di poter adottare i provvedimenti necessari per i contribuenti di questo Ente che sono al contempo fornitori e prestatori di servizi per il Comune, circostanza che determina il sorgere di rapporti di debito e credito;

**CONSIDERATO** che la compensazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere soddisfacitorio perché ciascun soggetto rimane soddisfatto ottenendo l'estinzione del proprio debito – merito e che la stessa dovrà essere coerente con emissione di mandati vincolati a reversale di incasso al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita.

**VISTO** il parere della Corte dei Conti sezione Lombardia 103/2014 che recita: *"in base alle discipline contenute nel Codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento. Essa si sostanzia nell'estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore ... La ratio dell'istituto appare individuabile nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito. In concreto, dunque, non può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti contrattuali e commerciali"*;

**EVIDENZIATO** che la Corte dei Conti – Sezione Lombardia – con parere 251/2017 ha precisato che *"in base alle discipline contenute nel codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento. Essa si sostanzia nelle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore ..."*;

**FATTO PRESENTE** che anche il Tar Lazio con sentenza n.2659 del 16.02.2015 ha affermato che la compensazione è una facoltà tipicamente connessa alla capacità negoziale di diritto privato che le amministrazioni pubbliche, anche locali, già hanno nel momento in cui è loro consentito, se non addirittura prescritto, di agire in regime di diritto privato;

**VISTO** il vigente regolamento generale delle entrate patrimoniali e tributarie di questo Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 02 del 26.04.2007 e modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 18.04.2015, che disciplina all'art. 16 l'istituto della compensazione di entrate;

**RITENUTO** opportuno intervenire per tornare in maniera più esaustiva, con apposito Regolamento, l'istituto della compensazione tra crediti e debiti, applicandolo non solo nell'ambito dello stesso tributo e tra tributi diversi, ma estendendolo anche tra debiti dell'ente locale e crediti tributeri o patrimoniali;

**VISTO** lo schema di Regolamento della compensazione tra crediti e debiti composto da n. 7 articoli e da n. 03 allegati relativi ai moduli di richiesta della compensazione, che si allega al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che lo schema del suddetto Regolamento è stato esitato favorevolmente dalla Commissione consiliare permanente "Regolamenti comunali", come da verbale n. 05 del 12.07.2022;

**RITENUTO** di approvare il suddetto Regolamento della compensazione tra crediti e debiti;

**FATTO PRESENTE** che l'approvazione del presente Regolamento comporta l'abrogazione dell'art. 16 del vigente regolamento generale delle entrate patrimoniali e tributarie di questo Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 02 del 26.04.2007 e modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 18.04.2015, oltre ogni norma regolamentare comunale contraria o incompatibile alle disposizioni in esso contenute;

**ACQUISITI** il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 05.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. l) della L.R. 11.12.91 n. 48; come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO l'allegato parere rilasciato dal Revisore dei Conti;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

**PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERI**

Per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

**DI APPROVARE** il Regolamento della compensazione tra crediti e debiti composto da n. 7 articoli e da n. 03 allegati relativi ai moduli di richiesta della compensazione, che si allega al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO** che l'approvazione del presente Regolamento comporta l'abrogazione dell'art. 16 del vigente regolamento generale delle entrate patrimoniali e tributarie di questo Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 02 del 28.04.2007 e modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 16.04.2015, oltre ogni norma regolamentare comunale contraria o incompatibile alle disposizioni in esso contenute;

**DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'ente e nella sezione Amministrazione Trasparente.

**Il Responsabile Area  
Economica -Finanziaria  
Rag. Annunella Bongiorno;**



**Il Sindaco  
Dot. Gianluca Michella;**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. f) della L.R. 11.12.1991, n. 49, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

05/03/2022



Il Responsabile dell'Area

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

05/03/2022



Il Responsabile Area Economica Finanziaria



# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## *REGOLAMENTO COMUNALE*

### REGOLAMENTO DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

---

## Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296/2006 ed in conformità all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1992 in materia di potestà regolamentare degli Enti Locali.

## Art. 2 PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONI TRIBUTARIE

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della Legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune di Scaletta Zanclea a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

## Art. 3 COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

1. Il contribuente, nel termine di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
  - Generalità e codice fiscale del contribuente;
  - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
  - La dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Le entrate tributarie e patrimoniali del Comune ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Municipale Unica (IMU), Tributi sui Servizi Individuati (TASI ove istituiti), Tassa sui Rifiuti (TARI), Canone unico patrimoniale e Servizio Ibrido Integrato (in gestione in forma diretta).

## Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296/2006 ed in conformità all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1992 in materia di potestà regolamentare degli Enti Locali.

## Art. 2 PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE TRIBUTARIA

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della Legge 212/2000, è prevista l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune di Scioletta Zandea a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione fra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

## Art. 3 COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

1. Il contribuente, nel termine di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
  - Generalità e codice fiscale del contribuente;
  - Il tributo dovuto al titolo della compensazione;
  - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
  - La dichiarazione di non aver richiesti il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Le entrate tributarie e patrimoniali del Comune ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Municipale Unica (IMU), Tributi sui Servizi Individuali (TASI ove istituita), Tassa sui Rifiuti (TARI), Canone unico patrimoniale e Servizio Idrico Integrato (se gestito in forma diretta).

5. Il responsabile del servizio tributi istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

6. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento dell'entrata oggetto di compensazione.

#### Art. 4

#### COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali nel medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale del contribuente;
- Il tributo dovuto al fondo della compensazione;
- L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- Indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- La dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. Nel caso in cui la compensazione avvenga fra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5. Il responsabile del servizio tributi istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

6. Le entrate tributarie e patrimoniali del Comune ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Municipale Unica (IMU), Tributi sui Servizi Individuali (TASI ove istituita), Tassa sui Rifiuti (TARI), Canone unico patrimoniale e Servizio Idrico Integrato (se gestito in forma diretta).

#### Art. 5

#### COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E CREDITI TRIBUTARI O PATRIMONIALI

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Scaletta Zanclea in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico, ai sensi dell'art. 1242 e ss. del Codice Civile.

L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

-Generalità e codice fiscale del contribuente;

-Il tributo dovuto al lordo della compensazione;

-L'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;

-L'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o di abbandono di eventuali azioni già intraprese.

3. Le obbligazioni extra tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

4. Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area interessata del debito del Comune instruisce la pratica dopo aver acquisito dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazioni di servizio ed i debiti tributari-patrimoniali del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

5. Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria conseguentemente provvede ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la defezione contestuale della posizione creditoria e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto emettendo per l'importo oggetto della compensazione contestuale mandato di pagamento e reverse di incasso dandone comunicazione al Responsabile del Servizio Tributi.

6. Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che non abbia comunicato la volontà di avvalersi della compensazione tra debiti e crediti, viene intimato a mezzo notifica, PEC o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito. Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite dell'importo del credito. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.

L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

-Generalità e codice fiscale del contribuente;

-Il tributo dovuto al lordo della compensazione;

-L'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;

-L'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o di abbandono di eventuali azioni già intraprese.

3. Le obbligazioni extra tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

4. Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area interessata del debito del Comune istruisce la pratica dopo aver acquisito dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazioni di servizio ed i debiti tributari-patrimoniali del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

5. Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria conseguentemente provvede ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditoria e debitoria nel riguardi del medesimo soggetto emettendo per l'importo oggetto della compensazione contestuale mandato di pagamento e reversale d'incasso dandone comunicazione al Responsabile del Servizio Tributi.

6. Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che non abbia comunicato la volontà di avvalersi della compensazione tra debiti e crediti, viene intimato a mezzo notifica, PEC o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito. Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite dell'importo del credito. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto spidalmente responsabile con il debitore.

#### Art. 6

#### **MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE**

1. I moduli di richiesta compensazione sono allegati al presente regolamento a costituire parte integrante e sostanziale.

#### Art. 7

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva.

**MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO**Il sottoscritto

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. n. \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANTA I SEGUENTI CREDITI:**

Natura del CREDITO	Importo	Periodo di riferimento

**PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI:**

Natura del DEBITO	Importo	Periodo di riferimento

**CHIEDE**

Di essere ammesso/a a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini stabiliti dall'art. 7 del **REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO**.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

In fede

Si allega copia documento di identità.

**MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. n. \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_ *l.r.*

C.F. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANTA I SEGUENTI CREDITI:

Natura del CREDITO	Importo	Periodo di riferimento

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI:

Natura del DEBITO	Importo	Periodo di riferimento

**CHIEDE**

Di essere ammesso/a a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini stabiliti dall'art. 3 del REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO.

\_\_\_\_\_

In fede

Si allega copia documento di identità.

**MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI**

Il sottoscritt. \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. n. \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANITA' SEGUENTI CREDITI:

Natura del CREDITO	Importo	Periodo di riferimento

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI:

Natura del DEBITO	Importo	Periodo di riferimento

CHIEDE

Di essere ammesso a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini stabilito dall'art. 4 del REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRA TRIBUTI DIVERSI.

\_\_\_\_\_

In fede

Si allega copia documento di identità.

**MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TRA DEBITI DEL COMUNE E CREDITI TRIBUTARI O PATRIMONIALI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ Via/Plazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. n. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANTA I SEGUENTI CREDITI:

Natura del CREDITO	Importo	Periodo di riferimento

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI:

Natura del DEBITO	Importo	Periodo di riferimento

**CHIEDE**

Di essere ammesso/a a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini stabiliti dall'art. 3 del REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRA DEBITI DEL COMUNE E CREDITI TRIBUTARI O PATRIMONIALI

\_\_\_\_\_

In fede

Si allega copia documento di identità.

**MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TRA DEBITI DEL COMUNE E CREDITI TRIBUTARI O PATRIMONIALI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. n. \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANTA I SEGUENTI CREDITI:

Natura del CREDITO	Importo	Periodo di riferimento

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI:

Natura del DEBITO	Importo	Periodo di riferimento

**CHIEDE**

Di essere ammesso/a a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini stabiliti dall'art. 14 del REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRA DEBITI DEL COMUNE E CREDITI TRIBUTARI O PATRIMONIALI

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

In fede

Si allega copia documento di identità \_\_\_\_\_



# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REVISORE UNICO

VERBALE N. 12 DEL 2 settembre 2022

Al Signor Sindaco  
Dott. Gianfranco Mascella

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale  
Dott.ssa Giuseppina Miniciale

Al Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Antonella Bongiorno

**PARERE N. 9 del 02 settembre 2022**

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Scaletta Zanclea, ricevuta in data 05 agosto 2022 a mezzo PEC la proposta di Consiglio Comunale n. 27 del 05/08/2022 avente ad oggetto "**APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI**",

## RICHIAMATI

Il comma 167 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che disciplina le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle a debito dovute ai comuni a titolo di tributi locali;

L'art. 9 comma 1 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, con il quale si intende garantire la tempestività dei pagamenti;

L'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 disciplina la potestà regolamentare in materia degli Enti Locali;

Visto ed esaminata la proposta di Consiglio Comunale avente per oggetto "**APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI**";

Visto e esaminato il suddetto regolamento e verificato il rispetto dei requisiti previsti dalla legge;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di competenza;

Visto il D.Lgs. N.367/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**L'Organo di controllo per quanto di competenza**

**ESPRIME**

**Parere FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Revisore Unico del Comune  
Rag. Andrea FERRANTE



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Dott. Andrea La Cava

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to Dott.ssa Annalisa Costantini



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

	Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale del 10/09/2022 n. 10-0392 Col. 1228 del Reg. pubblicazioni. Il Messo
--	--

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, Visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n. 44)

è stata/verrà affissa all'Albo Pretorio il 21/10/2022 per rimanere per giorni 15 consecutivi ( art. 11 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integ. )

Della Presidenza Municipale, il



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO**

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 12, comma 2, L.R. 44/91 )
- perché decorso 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 )



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

E' copia conforme all'originale f.to Il Segr. Comunale	La presente deliberazione è stata trascritta per l'esecuzione all'ufficio... Il Responsabile dell'Ufficio
---	--